

**PROTOCOLLO****LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITÀ
AD AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E TUTORI****TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
-Ufficio del Giudice Tutelare-****Ordine degli
Avvocati di Lucca****ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI LUCCA**

Premessa. A seguito di confronto tra Tribunale di Lucca ed Ordine degli Avvocati di Lucca, il quale si è rapportato con il C.P.O. e le diverse Associazioni del territorio, A.I.A.F., O.N.D.F., A.I.G.A., A.G.I e Camera Civile, è emersa la necessità di elaborare dei criteri uniformi per la liquidazione dell'equa indennità agli amministratori di sostegno ed ai tutori, che prestano la propria attività nelle procedure di amministrazione di sostegno e di tutela, al fine di garantire omogeneità nella risposta liquidatoria ed evitare l'emissione di provvedimenti che, per situazioni più o meno analoghe, statuiscono soluzioni divergenti.

Dal punto di vista normativo, l'art. 379, comma I, c.c., applicabile all'amministrazione di sostegno in virtù del richiamo operato dall'art 411 c.c., nell'ottica di dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione dei soggetti deboli, senza pregiudicarne al contempo gli interessi ed il patrimonio, sancisce in via generale la gratuità dell'ufficio tutelare, prevedendo tuttavia anche la possibilità che venga riconosciuta al tutore e, dunque, all'amministratore di sostegno, un'equa indennità, a gratificazione dell'impegno profuso in favore del tutelato/amministrato, considerate l'entità del patrimonio del tutelato/amministrato e le difficoltà dell'amministrazione.

E' la stessa legge che fornisce al giudice gli elementi (l'entità del patrimonio e la difficoltà dell'amministrazione) per parametrare l'indennità, e ciò anche al fine di escludere che la stessa possa trasformarsi in una controprestazione in senso tecnico; la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 1073 del 6.12.1988, ha precisato che tali elementi devono essere presi in

considerazione nella determinazione del *quantum* dell'indennità, affinché questa possa essere considerata "equa".

Il primo parametro ("entità del patrimonio") ha natura oggettiva dal momento che, in ragione dell'obbligo di rendicontazione che grava sull'amministrazione ai sensi dell'art. 380 c.c., è dato conoscere l'entità dei beni del beneficiario; il secondo ("difficoltà dell'amministrazione") è rimesso all'apprezzamento del giudice tutelare che, partendo dal dato oggettivo, potrà considerare tutti gli aspetti e le difficoltà sorte nella gestione della procedura, di natura non solo patrimoniale, ma anche e soprattutto personale e relative agli aspetti della vita quotidiana del beneficiario.

Per tale ultimo motivo, l'attività dell'amministratore di sostegno dovrà essere valutata, ai fini della liquidazione dell'indennità, non solo in termini di gestione del patrimonio, delle effettive attività poste in essere e dei risultati raggiunti dall'amministratore ma anche in termini di gestione della persona e di cura dei suoi interessi personali.

In presenza dei presupposti di legge, l'equa indennità va garantita al fine di ristorare tempo e risorse dedicate alla cura del beneficiario e alla gestione del patrimonio e degli interessi dello stesso, soprattutto laddove le attività da svolgere siano particolarmente numerose e/o complesse. In ogni caso, il presente protocollo è adottato dal Tribunale di Lucca e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca nella piena consapevolezza del necessario coordinamento di ogni intervento, anche di carattere formativo, con la ASL-Toscana Nord Ovest, competente per territorio, cui a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 18 del 4.3.2020, è stata deferita la tenuta di elenchi di soggetti che intendono ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno e la relativa formazione.

Tanto premesso, l'Ufficio ha inteso dotarsi, sulla base delle prassi e dei protocolli adottati da altri Tribunali e sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, di un sistema di liquidazione che tenga conto dei criteri legali sanciti dal secondo comma dell'art. 379 c.c., fermo il principio per cui l'indennità non può mai pregiudicare il beneficiario.

La liquidazione dell'equa indennità sarà effettuata dal Giudice Tutelare sulla base dei criteri che seguono:

- 1) *Liquidazione annuale.*

La richiesta dell'indennità deve essere presentata con cadenza annuale, contestualmente al deposito del conto della gestione (art. 380 c.c.) e con decorrenza dalla data di nomina dell'amministratore di sostegno/tutore, che coincide con l'udienza di giuramento.

Qualora la gestione si riferisca ad un periodo inferiore ai 12 mesi (ad es. per intervenuto decesso dell'amministrato/tutelato o per sostituzione), saranno considerati i parametri indicati nella tabella di cui alle pagine 4 e 5, ridotti proporzionalmente in base all'effettivo periodo di esercizio.

2) Il patrimonio liquido.

Il calcolo dell'indennità viene elaborato in tabella sulla base del patrimonio liquido dell'amministrato (compresi investimenti in titoli e polizze), esistente alla data finale del periodo annuale di rendicontazione.

Il giudice dovrà valutare il flusso delle entrate annuo in rapporto a quello delle uscite e tenere conto del saldo finale del periodo di esercizio, sulla base del quale sarà individuato lo scaglione di riferimento, sulla base di quanto indicato nella tabella di cui alle pagine 4 e 5.

3) La complessità dell'attività.

Nell'individuazione della somma liquidabile, tra il minimo ed il massimo previsto per ciascuno scaglione, il giudice tutelare terrà conto del patrimonio immobiliare dell'amministrato e della sua entità, se trattasi di patrimonio statico o dinamico, tenuto conto della complessità della gestione, dell'entità delle attività di straordinaria amministrazione espletate (es. vendita e/o acquisto di immobili, scioglimento di comunione, transazioni, attività giudiziaria, altri atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 374 e 375 c.c.) e della gestione con elevata conflittualità familiare. Saranno valutate anche le particolari difficoltà inerenti la cura della persona (es. particolari terapie sanitarie o ricoveri ospedalieri, risistemazione o acquisto di immobile, ricostruzione del tessuto familiare, caso di emarginazione, ecc...);

4) Accessori di legge

Nel luglio 2020, la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. V, Sent., 13.7.2020, n. 14846) ha affermato che *"in tema di IVA, posto che l'attività svolta dall'amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l'amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso"* e che, pertanto, non deve di

norma essere liquidata l'IVA, da riconoscersi solo per l'attività di carattere più strettamente professionale (es. assistenza in un giudizio).

Tuttavia, con una più recente pronuncia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, Sent. 15.4.2021, *Eq contro Administration de L'Enregistrement, des Domaines et de la TVA*, nella Causa C-846/2019) ha fornito una chiara interpretazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che costituiscono attività economica ai sensi dell'art 9, par. 1, della suddetta direttiva e dunque sono soggette ad IVA le *“prestazioni di servizi effettuate a favore di persone maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, il cui espletamento è affidato al prestatore da un'autorità giudiziaria a norma di legge e la cui remunerazione è stabilita dalla stessa autorità in modo forfettario o sulla base di una valutazione caso per caso tenendo conto in particolare della situazione finanziaria della persona incapace, [...] qualora tali prestazioni siano effettuate a titolo oneroso, il prestatore ne tragga redditi a carattere permanente e il livello del compenso di tale attività sia determinato secondo criteri che ne garantiscano l'idoneità a coprire le spese di funzionamento sostenute da tale prestatore”*. Pertanto, secondo la CGUE ordinariamente le prestazioni rese dal tutore/amministratore di sostegno hanno carattere economico e sottostanno al regime IVA, sebbene non sia escluso che anche un Avvocato possa effettuare, a beneficio di persone maggiorenni legalmente incapaci, prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la sicurezza sociale, nell'esercizio di un'impresa, essendo in tale contesto assimilabile ad un organismo di diritto pubblico avente carattere sociale, escluso dall'applicazione del relativo regime IVA, ai sensi dell'art. 132, par. 1, lett. g, direttiva 2006/112/CE.

Inoltre, a seguito di interpello da parte di un amministratore di sostegno, Avvocato iscritto al Foro di Lucca, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Toscana ha dichiarato di non dar seguito all'orientamento della Corte di Cassazione, ma di fare applicazione della risoluzione n. 2/E del 2012, che qualifica l'indennità riconosciuta all'amministratore di sostegno come un compenso per lo svolgimento di attività professionale inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 TUIR e rilevante ai fini IVA.

Tenuto conto che il predetto orientamento potrebbe esporre i professionisti al rischio di un recupero coattivo delle somme ritenute dovute a titolo di IVA, appare opportuno riconoscere,

in favore dell'Avvocato che svolga la funzione di tutore od amministratore di sostegno, la liquidazione dell'IVA, se dovuta, in base al regime fiscale di volta in volta adottato.

N.B. La tabella riguarda un anno di gestione dell'amministrazione/tutela.

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITA'

Patrimonio liquido in euro	Liquidazione	Aumento in considerazione del patrimonio immobiliare e della complessità dell'attività
Fino a 3.000,00	Fino a € 1.200	-
3.001,00 – 20.000,00	Fino a € 3.000	<u>Fino a + 50%</u>
20.001,00 – 50.000,00	da € 1.200 a 3.500,00	<u>Fino a + 50%</u>
50.001,00 – 100.000,00	da € 1.500 a 6.000,00	<u>Fino a + 50%</u>
100.001,00 – 300.000,00	da € 1.800 a 9.000,00	<u>Fino a + 50%</u>
300.001,00 – 500.000,00	da € 2.000 a 12.500,00	<u>Fino a + 50%</u>
500.001,00 - 750.000,00	da € 2.400 a 15.000,00	<u>Fino a + 50%</u>
750.001,00 – 1.000.000,00	da € 2.400 a 18.000,00	<u>Fino a + 50%</u>
Oltre 1.000.000,00	da € 2.400 fino al 2%	<u>Fino a + 50%</u>

- l'elenco così predisposto è reso disponibile per il Tribunale di Lucca e per l'Ufficio del Giudice Tutelare (magistrato togato e g.o.p. assegnati all'Ufficio del Processo) ai fini della scelta ed eventuale nomina, quale amministratore di sostegno, di professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati di Lucca, secondo criteri di equilibrata rotazione degli incarichi;
- l'Ordine degli Avvocati di Lucca si impegna ad aggiornare annualmente il suddetto elenco, verificando la sussistenza dei requisiti per ciascun Avvocato;

Pertanto:

1. l'Ordine degli Avvocati di Lucca si impegna a predisporre un elenco degli amministratori di sostegno, composto da coloro che, avendo frequentato proficuamente il Corso di Formazione, e in possesso dei requisiti di cui al Regolamento hanno fatto specifica richiesta di iscrizione.
3. Gli avvocati, inseriti nell'elenco, previa valutazione da parte dei Consiglieri delegati dall'Ordine, devono tenere conto del dovere di competenza, di aggiornamento e deontologico di lealtà e correttezza.
4. L'Ordine degli Avvocati di Lucca invierà periodicamente al Presidente del Tribunale e alla Sezione del Giudice Tutelare l'elenco aggiornato degli Avvocati idonei, anche a seguito delle necessarie periodiche verifiche dell'Ordine.
5. I giudici terranno conto, senza vincolo di esclusività, dell'elenco fornito dall'Ordine per la nomina dei professionisti come amministratori di sostegno, in considerazione della tipologia della procedura esaminata e dell'esperienza indicata, secondo criteri di rotazione e competenza.
6. L'attività non comporta alcun onere per l'Amministrazione della Giustizia né per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca.


Al fine di consentire la massima diffusione del presente Protocollo, si stabilisce che sarà operativo a decorrere dal giorno 1° settembre 2021.

Il Protocollo viene sottoscritto il giorno 16 luglio 2021 alla presenza del Presidente del Tribunale f.f. e del Presidente dell'Ordine degli Avvocati, nonché della dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, che ha personalmente proceduto alla elaborazione dello stesso.

Lucca, 16 luglio 2021

Il Presidente del Tribunale f.f.

Gerardo Boragine



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Delia Parenti

